

PROCEDURA PER LA NEGOZIAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL FAIR PRICE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCA VALSABBINA

La presente procedura regola l'attività della banca nella compravendita delle obbligazioni di propria emissione.

La normativa che regge la presente procedura è la seguente:

TUF- decreto legislativo n. 58 del 1998

Regolamento Emittenti (delibera Consob n.11971 del 1999)

Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob del 29 ottobre 2007

Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 16190 del 2007)

Comunicazione Consob n. 9010104 del 2 marzo 2009 " il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi"

Linee guida interassociative per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi del 5 agosto 2009.

Premessa

La Banca ha un'attività di collocamento di obbligazioni di propria emissione rilevante e costante. Le obbligazioni emesse e destinate a clientela retail sono prevalentemente strumenti semplici senza alcuna componente derivativa. La Banca, a supporto dell'attività di collocamento e al fine di poter considerare liquide le obbligazioni, ha assunto l'impegno al riacquisto nel prospetto informativo, ed ha regolamentato l'attività di compravendita stabilendone sia le modalità che il modello di pricing.

1. Modalità di compravendita

a) smobilizzo

Il cliente che desidera smobilizzare in tutto o in parte l'investimento in uno o più prestiti obbligazionari di emissione della Banca prima della scadenza naturale del titolo deve sottoscrivere un ordine di vendita presso la filiale di appoggio o dare istruzioni telefoniche su linea registrata. L'addetto di filiale o il soggetto ricevente l'ordine telefonico informa il cliente, prima di accettare l'ordine, delle condizioni di riacquisto applicabili all'operazione. Gli ordini della clientela di smobilizzo delle obbligazioni di Banca Valsabbina sono accettati con un limite massimo di controvalore di €100.000 per giornata operativa indipendentemente dal numero di emissioni per le quali viene richiesto lo smobilizzo.

b) acquisto

Nel caso un cliente desideri acquistare sul secondario le obbligazioni della banca, l'addetto di filiale (o il soggetto che risponde al telefono su linea registrata) informa preventivamente il cliente delle condizioni di esecuzione dell'operazione e in caso di ordine scritto consegna all'ordinante la scheda informativa relativa al prestito di cui si tratta l'acquisto. Si applicano inoltre tutte le ulteriori regole relative alla negoziazione di strumenti finanziari.

2. Modello di *pricing* e requisito di liquidità per le Obbligazioni Banca Valsabbina.

2.1 Mercato primario

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni, comprensivo di eventuali oneri impliciti e/o di sconti commerciali, è sempre pari al 100% del valore nominale. Il Lotto Minimo sottoscrivibile è pari ad euro 1.000,00. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione sarà maggiorato del rateo interessi tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del prestito.

2.2 Mercato secondario

La Banca non agisce in qualità di Internalizzatore Sistemático per le proprie obbligazioni, tuttavia si impegna a negoziare le stesse, su richiesta degli Investitori, in contropartita diretta ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MIFID). La Banca si impegna al riacquisto, secondo le regole sopra definite, entro al massimo tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento in procedura degli ordini. La determinazione dei prezzi di negoziazione avviene con le modalità di seguito definite.

Il valore teorico di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato applicando il metodo dello sconto finanziario, ossia attualizzando i flussi futuri attesi di cassa dell'obbligazione (flussi cedolari e rimborso capitale), sulla base della curva Euribor-IRS (tassi swaps) e dello spread rappresentativo del merito creditizio dell'Emittente, determinato utilizzando la media delle quotazioni giornaliere dei "Credit Default Swap" (in breve C.D.S.), riferiti ad un paniere di Banche italiane con un Rating BBB o equivalente, successivamente aumentato per passare dal merito creditizio BBB a quello effettivo dell'Emittente.

Per determinare il prezzo a cui l'Emittente è disposta a vendere (*ask*), il prezzo determinato in acquisto da parte dell'Emittente (*ask*) verrà aumentato di 0,10% (10 bps).

Si precisa che il prezzo di negoziazione non sarà gravato di ulteriori spese di negoziazione salvo eventuali oneri fiscali.

3. Agente di calcolo

La determinazione giornaliera del valore teorico di ciascun prestito viene affidata in outsourcing a un agente di calcolo, terzo ed autonomo rispetto alla Banca. A tutela della clientela l'agente di calcolo è un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento.

4. Controlli sulla procedura

E' compito del Servizio Risk Management verificare la correttezza dei parametri utilizzati nel modello e, con analisi a campione, la loro corretta applicazione. Inoltre assicura che il modello utilizzato per la valorizzazione degli strumenti sia coerente con le policy approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Controllo della procedura

La presente procedura è sottoposta a revisione da parte del Settore Finanziario. Eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.